

# ***Primo Piano -*** *Giornalisti, la precarietà non si cura svuotando la professione*

**Roma** - 17 nov 2026 (Prima Notizia 24) **Il passaggio dall'esclusività alla prevalenza rischia di trasformare il secondo lavoro da necessità a regola, senza risolvere il nodo dei compensi e delle tutele. Nell'intervista all'avvocato Vincenzo Iacovino, esperto in materia di informazione, la critica alla svolta discussa dall'Ordine nazionale dei giornalisti : una riforma richiede il Parlamento e deve rafforzare l'indipendenza dell'informazione, senza offrire nuovi alibi a chi sottopaga i giornalisti.**

Avvocato, si è appreso che nella prossima seduta del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti sarà affrontata una variazione epocale, riguardante l'attività giornalistica per i professionisti che diventerebbe prevalente e non più esclusiva. Molti temono, però, che questa decisione potrebbe mettere in discussione la stessa esistenza dell'Albo dei professionisti, dell'Elenco pubblicisti e finanche dell'esame di Stato di abilitazione. Secondo lei l'Ordine è legittimato a effettuare una simile modifica? «La discussione aperta nel Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti (CNOG) sul passaggio dall'"esclusività" alla semplice "prevalenza" dell'attività giornalistica per i professionisti tocca il cuore stesso della professione. Ma prima ancora di valutarne l'opportunità politica o sindacale, occorre sottolineare che il Consiglio nazionale non ha alcun potere per cambiare le regole di accesso e permanenza nell'Albo». Può chiarirci meglio? «L'Ordine dei Giornalisti è un ente pubblico non economico incaricato di gestire l'Albo, vigilare sulla deontologia e applicare le sanzioni disciplinari, ma non può fare le leggi. Le regole della professione sono fissate dalla Legge 3 febbraio 1963, n. 69, che all'articolo 1 stabilisce in modo chiaro che sono professionisti solo coloro che esercitano il giornalismo "in modo esclusivo e continuativo". L'articolo 41 impone inoltre ai Consigli regionali di cancellare dall'elenco chi perde questo requisito. In base ai principi costituzionali (articolo 97 della Costituzione) e alla gerarchia delle leggi, una delibera del Consiglio nazionale che sostituisse l'esclusività con la prevalenza non avrebbe alcun valore operativo immediato. Può servire soltanto come proposta politica da inviare al Parlamento affinché approvi una nuova legge. Se un Consiglio dell'Ordine applicasse la "prevalenza" prima di una riforma parlamentare, compirebbe un atto illegittimo, facilmente annullabile da un giudice». Ma se il Consiglio nazionale decidesse comunque di forzare la mano, approvando e applicando direttamente il criterio della prevalenza senza attendere una legge del Parlamento? «L'atto sarebbe immediatamente impugnabile e annullabile per violazione di legge». Come si potrebbe intervenire? «L'ordinamento italiano prevede diversi strumenti di blocco e reazione. Potrebbe intervenire il Ministero della Giustizia. Ai sensi dell'articolo 24 della Legge n. 69/1963, l'Ordine è sottoposto all'alta vigilanza del Guardasigilli, che può diffidare l'ente a revocare atti contrari alla legge e intervenire sulle gravi irregolarità amministrative. Si potrebbe ricorrere al TAR del Lazio: qualsiasi regolamento o direttiva interna che violi una

legge primaria dello Stato è viziato da incompetenza assoluta e può essere impugnato davanti al giudice amministrativo da singoli iscritti, Consigli regionali dissenzienti o sindacati, come la FNSI, con richiesta di sospensiva cautelare urgente. Si potrebbe attivare il Pubblico Ministero sui singoli casi: per le iscrizioni e le cancellazioni dall'Albo (articoli 63 e seguenti della Legge n. 69/1963), il Pubblico Ministero presso il Tribunale competente esercita il controllo di legalità e può impugnare davanti al giudice ordinario qualsiasi iscrizione o mancata cancellazione disposta in violazione dell'obbligo di esclusività». Si creerebbe un caos istituzionale? «Certamente. Mantenere nell'elenco professionisti soggetti privi dei requisiti di legge finirebbe per viziare persino la validità delle successive elezioni ordinistiche, esponendo l'ente a una catena di contenziosi e a possibili profili di responsabilità amministrativa per le spese legali sostenute». Qual è il vero senso dell'esclusività della professione giornalistica? «Nel 1963 il legislatore non impose l'esclusività per creare una casta chiusa, ma per conciliare l'esistenza dell'Albo con l'articolo 21 della Costituzione, secondo cui tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Come spiegò la Corte Costituzionale nella storica sentenza n. 11 del 1968, l'Ordine dei Giornalisti è legittimo proprio perché non impedisce ai cittadini di scrivere sui giornali, ma serve a proteggere l'autonomia di chi fa informazione per mestiere, mettendolo al riparo dalle pressioni degli editori e dei poteri economici. Anche la Corte di Cassazione (tra le altre, sentenze n. 17723/2016 e n. 22785/2019) ha più volte distinto il piano dell'Albo da quello del lavoro: un rapporto è giornalistico e subordinato per come viene svolto in redazione, mentre l'esclusività rappresenta la garanzia pubblica dell'indipendenza del redattore. Eliminare l'esclusività senza ridisegnare l'intero sistema rischia di far cadere la stessa giustificazione costituzionale dell'Albo e dell'esame di Stato». Cosa dice l'Europa su indipendenza e conflitti d'interesse? «Anche le norme europee invitano alla cautela. L'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e l'articolo 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) proteggono la libertà di stampa come pilastro della democrazia, mentre le direttive europee sulle professioni (Direttiva 2005/36/CE e Direttiva 2018/958) chiedono che ogni regola sugli albi sia giustificata da un reale interesse pubblico. A questo si aggiunge il Regolamento europeo sulla libertà dei media (European Media Freedom Act, Regolamento UE 2024/1083), che impone agli Stati di rafforzare l'indipendenza delle redazioni e prevenire i conflitti d'interesse. In questo contesto, aprire al doppio lavoro per i professionisti — consentendo loro di affiancare al giornalismo attività di comunicazione aziendale, uffici stampa privati o consulenze — va in direzione opposta rispetto alle tutele chieste dall'Europa, aumentando il rischio di sovrapposizioni tra informazione e interessi commerciali». Le cause della crisi dipendono dalla legge sull'Albo? «Sostenere che i giornalisti siano in crisi per colpa della vecchia distinzione tra professionisti (chi fa solo il giornalista) e pubblicisti (chi scrive con continuità pur avendo un altro lavoro principale) significa scambiare l'effetto con la causa. La legge del 1963 aveva già previsto l'elenco pubblicisti proprio per permettere a medici, avvocati, docenti ed esperti di collaborare stabilmente con i giornali senza rinunciare al proprio mestiere. Se oggi molti giornalisti professionisti sono costretti a "fare altro" per arrivare a fine mese, e se allo stesso tempo nelle redazioni o sul web lavorano persone senza alcuna qualifica giornalistica, i motivi sono tutti economici e contrattuali. Il Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico (CNLG) è scaduto da più di un decennio e oggi

copre una minoranza sempre più ristretta di lavoratori, mentre la gran parte dell'informazione si regge su partite IVA e collaborazioni precarie. Nonostante la Legge n. 233/2012, specifica per i giornalisti, e la Legge n. 49/2023 sull'equo compenso dei professionisti, mancano ancora parametri vincolanti capaci di fermare compensi da pochi euro ad articolo, con cui è impossibile mantenersi. Molti editori preferiscono sostituire i redattori assunti con collaboratori esterni sottopagati o figure ibride della rete, come content creator e gestori social, prive di tutele contrattuali». Una riforma di questo tipo potrebbe indebolire il diritto dei cittadini a essere informati? «Trasformare l'esclusività in semplice "prevalenza" non cura la precarietà, ma rischia di certificarla per legge. Se lo Stato stabilisce che il giornalista professionista non deve più vivere solo di giornalismo, offre agli editori un alibi perfetto per giustificare stipendi bassi e contratti parziali, scaricando sul lavoratore l'onere di trovarsi un secondo impiego. A farne le spese non sarebbero soltanto i giornalisti, ma soprattutto i cittadini. La Corte Costituzionale (dalle sentenze n. 105/1972 e n. 112/1993 in poi) ha infatti chiarito che l'articolo 21 della Costituzione non tutela solo il diritto di chi scrive a informare, ma anche il diritto dei cittadini a essere informati in modo libero, completo e imparziale, condizione indispensabile per partecipare alla vita democratica (articolo 3 della Costituzione). Un giornalista costretto a integrare uno stipendio insufficiente lavorando per aziende private, enti pubblici o agenzie di comunicazione è inevitabilmente più fragile e meno libero di esercitare il proprio ruolo critico». Ma allora quale può essere la soluzione? «Il problema non si supera modificando le regole dell'Albo sull'esclusività, ma intervenendo sui tre pilastri economici e contrattuali che oggi impediscono di vivere di solo giornalismo. Le soluzioni concrete riguardano il rinnovo dei contratti, l'applicazione reale dell'equo compenso e una riforma degli aiuti pubblici all'editoria legata alla qualità del lavoro. Il primo passaggio indispensabile è il rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico (CNLG FNSI-FIEG), fermo dal 2016. Il contratto può e deve includere espressamente anche chi lavora nelle redazioni online, nei podcast, nelle newsletter e nei formati multimediali, evitando che gli editori usino contratti diversi, come quello dei grafici o del commercio, per pagare meno chi fa informazione. Occorre introdurre regole chiare per chi lavora in modo continuativo per una testata senza essere assunto, trasformando le finte partite IVA in rapporti strutturati con garanzie previdenziali e ferie. Oggi la legge sull'equo compenso esiste, ma resta inapplicata perché mancano soglie minime obbligatorie, controlli e sanzioni effettive. Il Governo e il Ministero del Lavoro dovrebbero fissare per decreto compensi minimi dignitosi per articolo, servizio video o turno redazionale, invalidando qualsiasi contratto o accordo al ribasso. Gli editori che pagano compensi al di sotto della soglia minima legale dovrebbero perdere automaticamente l'accesso a qualsiasi contributo pubblico o agevolazione fiscale ed essere sanzionati pesantemente». Si dovrebbero legare i fondi pubblici e i diritti d'autore all'occupazione? «Lo Stato sostiene l'editoria con risorse pubbliche e ha recepito la direttiva europea sul diritto d'autore (Direttiva Copyright) per far pagare le grandi piattaforme digitali, come Google e Meta, quando usano contenuti giornalistici. I finanziamenti pubblici diretti e indiretti all'editoria devono essere vincolati al mantenimento dei livelli occupazionali, al rispetto del contratto giornalistico e al divieto di sottopagare i collaboratori. Una quota certa dei compensi pagati dalle piattaforme tech agli editori per lo sfruttamento dei contenuti deve essere destinata per legge ai giornalisti, dipendenti e autonomi, che quegli

articoli li hanno prodotti». Quindi si potrebbe aggiornare l'accesso alla professione senza svuotarla? «Sul piano strettamente ordinistico, l'intervento utile non è abolire l'esclusività, ma rendere trasparente e meritocratico l'ingresso nella professione. Stop al praticantato fittizio e corsi d'accesso chiari. Bisogna potenziare i percorsi universitari e le scuole riconosciute con borse di studio per evitare che il giornalismo diventi un mestiere riservato solo a chi può permettersi anni di lavoro gratuito. Bisogna prevedere una tutela temporanea nelle crisi aziendali. In sintesi, la crisi si risolve alzando il valore economico e contrattuale del lavoro giornalistico, non abbassando i requisiti di indipendenza di chi lo svolge».

*di Maurizio Pizzuto Martedì 17 Novembre 2026*